

## REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/139 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2020

**che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) 2019/125 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti al fine di tenere conto del recesso del Regno Unito dall'Unione**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/125 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, <sup>(1)</sup> in particolare l'articolo 24, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di recesso <sup>(2)</sup> definisce le modalità di recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.
- (2) Il periodo di transizione definito nell'accordo di recesso, parte quarta, ha termine il 31 dicembre 2020, data in cui il diritto dell'Unione cessa di essere applicabile nei confronti e all'interno del Regno Unito.
- (3) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/125 si applicano al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a decorrere dal termine del periodo di transizione.
- (4) Nei casi in cui il regolamento (UE) 2019/125 stabilisce un obbligo di autorizzazione per gli scambi commerciali dall'Unione verso paesi terzi, sarebbe l'«autorità competente» del Regno Unito a essere responsabile, a partire dal 1° gennaio 2021, di decidere riguardo alle domande di autorizzazione ai sensi di tale regolamento presentate dagli esportatori stabiliti o residenti in Irlanda del Nord.
- (5) Subordinatamente all'applicazione del regolamento (UE) 2019/125 al e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2, punto 47, di tale protocollo, è pertanto opportuno modificare l'allegato I del regolamento (UE) 2019/125.
- (6) A norma degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 2019/125, sono soggette ad autorizzazione tutte le esportazioni di prodotti elencati all'allegato IV del regolamento e che potrebbero essere utilizzati per l'esecuzione capitale di esseri umani tramite iniezione letale.
- (7) L'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/125 prevede «un'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione».
- (8) Conformemente all'allegato V del regolamento (UE) 2019/125, l'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione si applica all'esportazione di beni elencati in qualsiasi voce dell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/125 e ha validità all'interno dell'Unione per le esportazioni verso le destinazioni elencate all'allegato V, parte 2. Tali destinazioni sono paesi terzi che hanno abolito la pena di morte per tutti i reati, confermandone l'abolizione mediante un impegno internazionale. <sup>(3)</sup>
- (9) L'autorizzazione generale di esportazione dell'Unione aiuta a minimizzare l'onere normativo che grava sulle imprese dell'UE esportatrici dei prodotti elencati all'allegato IV del regolamento quando tali prodotti medicinali sono esportati per fini terapeutici legittimi.

<sup>(1)</sup> GU L 30 del 31.1.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

<sup>(3)</sup> Allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2019/125.

